



LE PENSIONI

IL SISTEMA PRIVIDENZIALE PRIMA E DOPO LA LEGGE 214/2011

Il presente lavoro mette a confronto i requisiti di accesso alla pensione di Vecchiaia e alla pensione di Anzianità/Anticipata con le modifiche intervenute negli anni, con proiezioni a legislazione costante per evidenziare le differenze tra il prima e il dopo la legge Monti-Fornero.

I trattamenti pensionistici prima della riforma Monti-Fornero

Scheda 1

Vecchiaia-diritto a pensione nel sistema retributivo o misto

Scheda 2

Anzianità- diritto a pensione nel sistema retributivo o misto

Scheda 3

vecchiaia- diritto a pensione nel sistema contributivo

Scheda 4

il calcolo della pensione

Scheda 1

Pensione di vecchiaia: requisiti anagrafici e contributivi

(Diritto a pensione Sistema retributivo o misto per assicurati già iscritti al 31.12.1995)

Età minima e anni di anzianità contributiva minima

Normativa

D.Lgs 503/1992: innalzamento graduale età 60 a 65 per uomini e da 55 a 60 per le donne e anzianità contributiva da 15 a 20 anni.

Legge 102/2009

-modifica graduale età pensionabile donne iscritte all'INPDAP, 61 anni nel 2010 e 1 anno di ulteriore incremento ogni due anni fino a 65 anni dal 1.1.2018.

-dal 1.1.2015 adeguamento del requisito di età anagrafica all'incremento speranza di vita, il primo adeguamento non potrà essere superiore a 3 mesi. Gli adeguamenti avranno cadenza triennale.

Legge 122/2010: dal 1.1.2012 innalzamento a 65 anni di età per le dipendenti pubbliche.

Legge 111/2011: incremento graduale dal 2014 dell'età delle donne settore privato, autonome e parasubordinate che nel 2026 raggiungono l'età degli uomini. Anticipo al 1° gennaio 2013 **adeguamento triennale** dei requisiti anagrafici alle variazioni della speranza di vita. Dal 2019 gli adeguamenti avranno **cadenza biennale**.

Ecco quale sarebbe stato lo sviluppo

Periodo	età Uomini dipendenti e autonomi	età Donne		Anzianità contributiva
		Dipendenti private e autonome	Settore pubblico	
Dal 2001 al 2009	65	60	60	20
Dal 2010 al 2011	65	60	61	20
2012	65	60	65	20
2013	65 e 3 mesi	60 e 3 mesi	65 e 3 mesi	20
2014	65 e 3 mesi	60 e 4 mesi	65 e 3 mesi	20
2015	65 e 3 mesi	60 e 6 mesi	65 e 3 mesi	20
2016	65 e 7 mesi	61 e 1 mese	65 e 7 mesi	20
.....2026.....	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	20

Decorrenza pensioni di vecchiaia-normativa

Legge 247/2007 (legge sul Welfare in attuazione protocollo con parti sociali del Luglio 2007)- dal 1° gennaio 2008 e fino al 31.12.2011 introduzione delle finestre trimestrali (4) di accesso per le pensioni di vecchiaia.

Legge 122/2010: dal 1.1.2011 **le finestre diventano annuali (12 mesi)** per i dipendenti (privati e pubblici-escluso il comparto scuola) e di 18 mesi per i lavoratori autonomi.

legge 148/2011: dal 1° gennaio 2012 introduzione della finestra annuale anche nel comparto scuola.

Vecchiaia	Finestra per requisiti dal 2011	Finestra per requisiti dal 2012
Lavoratori dipendenti	12 mesi dal requisito	
Lavoratori autonomi	18 mesi dal requisito	
Comparto scuola		1° settembre 2013

Scheda 2

Pensione di anzianità: requisiti anagrafici e contributivi

(Diritto a pensione Sistema retributivo o misto per assicurati già iscritti al 31.12.1995)

Anzianità contributiva e sistema delle quote

Normativa:

legge 335/1995 (Dini): innalzamento dei limiti di età e anzianità contributiva **per accesso alla pensione di anzianità**. Previste due possibilità, la prima si basa sul requisito congiunto di età (57 anni) e anzianità (35 anni), la seconda sul solo requisito di contribuzione (40 anni), a regime dal 2008.

Legge 243/2004 (Maroni): modifica la 335/1995, introduzione del sistema delle Quote (età contributivi) dal 1° gennaio 2008 a partite da 35 anni di contributi e 60 di età per dipendenti e 61 per autonomi, con incremento di 1 anno nel 2010 e uno nel 2014 (scalone).

Legge 247/2007 (legge sul Welfare in attuazione protocollo con parti sociali del Luglio 2007): gradualità nell'introduzione del sistema Quote che parte dal 1° Luglio 2009 (scalino).

Leggi 111/2011: Anticipo al 1° gennaio 2013 **adeguamento triennale** dei requisiti anagrafici alle variazioni della speranza di vita (la **Legge 102/2009** –Sacconi- prima revisione era prevista nel 2015)

Ecco quale sarebbe stato lo sviluppo

Anno	Anzianità contributiva con qualunque età	Età anagrafica con almeno 35 anni di anzianità contributiva-quote	
		Dipendenti privati e pubblici	Lavoratori Autonomi
Dal 2008 al 6/2009	40	58	59
Dal 7/2009 al 31.12.2010	40	Quota 95 - età minima 59 59+36 oppure 60+35	Quota 96 –età minima 60 60+36 oppure 61+35
2011 2012	40	Quota 96 - età minima 60 60+36 oppure 61+35	Quota 97 - età minima 61 61+36 oppure 62+35
Dal 2013*	40	Quota 97,3 -età minima 61,3 61,3+36 oppure 62+35	Quota 98,3 -età minima 62,3 62,3+36 oppure 63+35
Dal 2016 al 2018	40	Quota 97,7 -età minima 61,7 61,7+36 oppure 62,7+35	Quota 98,7 -età minima 62,7 62,7+36 oppure 63,7+35

*Ogni tre anni si applicano adeguamenti alle variazioni della speranza di vita. Dal 2012 ogni due anni

Decorrenza pensione anzianità-Normativa

Legge 247/2007 (legge sul Welfare in attuazione protocollo con parti sociali del Luglio 2007)- dal 1° gennaio 2008 e fino al 31.12.2011 introduzione delle finestre trimestrali (4) di accesso per le pensioni di anzianità.

Legge 122/2010: dal 1.1.2011 le **finestre diventano annuali** (12 mesi) per i dipendenti

(privati e pubblici-escluso il comparto scuola) e di 18 mesi per i lavoratori autonomi.

legge 111/2011:per le pensioni di anzianità con 40 anni di contributi il **regime delle decorrenze è posticipato di 1 mese nel 2012, di 2 mesi nel 2013 e di 3 mesi nel 2014 (a regime nel 2014 ulteriori tre mesi).**

legge 148/2011: dal 1° gennaio 2012 introduzione della finestra annuale anche nel comparto scuola.

Pensioni di anzianità con 40 anni di contribuzione		
Anno maturazione requisiti	Decorrenza della pensione-finestra dalla maturazione requisito	
	Dipendenti	Autonomi
2011	12 mesi	18 mesi
2012	13 mesi	19 mesi
2013	14 mesi	20 mesi
2014	15 mesi	21 mesi

Scheda 3

Pensione di vecchiaia: requisiti anagrafici e contributivi

(Diritto a pensione nel Sistema contributivo per assicurati iscritti solo dal 01.01.1996)

Età minima e anni di anzianità contributiva minima e importo pensione

Normativa

legge 335/1995 (riforma Dini): introduzione del nuovo metodo di calcolo contributivo con accesso alla pensione di vecchiaia tra i 57 e i 65 anni per entrambi i sessi con anzianità contributiva minima di 5 anni a condizione che l'importo della pensione non si inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale. Per le pensioni contributive viene abolita l'integrazione al minimo.

legge 243/2004 (Maroni) modifica la 335/1995 dal 2008, viene abolita la flessibilità di accesso alla pensione di vecchiaia(vedi prima parte della tabella sotto). Possibile pensionamento con 40 anni di contribuzione

legge 247/2007: introdotte ulteriori possibilità di accesso alla pensione di vecchiaia contributiva con il sistema delle quote.

Periodo	Età anagrafica	Anzianità contributiva minima	Importo minimale della pensione
Dal 2008	Solo per le donne compresa tra 60 e 64	5	= o > a 1,2 volte assegno sociale
	Uomini 65	5	Non richiesto
	Qualunque età	40	
Dal 1.1.2008 al 30.06.2009	58 dipendenti 59 autonomi	35	= o > a 1,2 volte assegno sociale
1.7.2009 31.12.2010	59 dip 60 aut.	36 Quota 95 dip e 96 aut.	
1.1.2011-31.12.2012	60 dip 61 aut	36 Quota 96 dip. e 97 aut	
Dal 1.1.2013	61,3 dip 62,3 aut	36 Quota 97,3 dip 98,3 autonomi	

Decorrenza della pensione

Si applica il regime generale

Sistema di calcolo delle pensioni

Il retributivo puro

Si applica ai lavoratori con più di 18 anni al 1995.

La pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi, l'anzianità contributiva massima valutabile è pari a 2080 contributi settimanali (40 anni) mentre l'**aliquota di rendimento**, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite massimo di retribuzione pensionabile (esempio per le pensioni con decorrenza nel 2012 pari a 44.161 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.

La pensione è la somma di due quote

- **Quota A:** anzianità contributiva maturata **al 31.12.1992**; Retribuzione media settimanale pensionabile, rivalutata, delle **ultime 260 settimane** precedenti la decorrenza della pensione per i dipendenti e pari a 520 settimane per gli autonomi
- **Quota B:** anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993; retribuzioni media settimanale rivalutata delle **ultime 520 settimane**, antecedenti la decorrenza della pensione per i dipendenti e pari a 15 anni per gli autonomi

Il sistema Misto

Si applica ai lavoratori con **meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995**.

La pensione viene calcolata in parte secondo il **sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 (Quota A+ Quota B** con alcune particolarità per il calcolo della RMSP), **in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996 (Quota C).**

Per il calcolo della quota contributiva si rinvia al capitolo successivo

Il contributivo puro

La legge 335/1995 introduce per gli assicurati che non hanno contribuzione antecedente 1.1.1996 il **sistema di calcolo contributivo**. L'accantonamento annuale (33% della retribuzione pensionabile) viene a costituire il **montante contributivo** che viene rivalutato con interesse composto, a partire dal secondo anno, con un tasso di capitalizzazione dato dalla media quinquennale del Pil nominale. Per ottenere la pensione annua si moltiplica il montante per il **coefficiente di trasformazione** relativo all'età anagrafica dell'assicurato al momento del pensionamento.

La legge 247/2007 (legge sul welfare) ha previsto nel **2010 la prima revisione dei coefficienti di trasformazione** (determinati da alcuni parametri demografici), che la loro revisione abbia cadenza triennale anziché decennale (prevista ed effettuata revisione nel 2013 con ulteriore riduzione dei coefficienti). La prossima sarà nel 2016.

I trattamenti pensionistici dopo la riforma Monti-Fornero

Le principali novità introdotte dalla legge 214/2011

- Estensione dal **2012 del calcolo contributivo anche ai soggetti destinatari del regime retributivo** (almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1992). Dal 2012 l'anzianità contributiva anche se superiore ai 40 anni viene utilizzata per il calcolo della quota contributiva.
- Le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità sono sostituite dalle pensioni di vecchiaia e anticipata
- Abolite le finestre di uscita per la vecchiaia e la anticipata
- Nuovi requisiti di accesso alle pensioni di vecchiaia e anticipata (per i soggetti che maturano diritto a pensione dal 2012)
- Dal 2019 l'adeguamento dei coefficienti di trasformazione del montante nel calcolo contributivo sarà biennale.
- Gli adeguamenti all'aumento delle speranze di vita si applicano anche ai requisiti contributivi della pensione anticipata.
- Reintroduzione della flessibilità in uscita fino al limite max di 70 anni (63/70 anni per i destinatari del contributivo puro)
- Riduzione importo pensione in caso di pensionamento anticipato prima del compimento 62 anni di età anagrafica (per i soggetti che maturano diritto a pensione dal 2018)
- Innalzamento dei requisiti anagrafici per i soggetti impiegati nei lavori usuranti
- Eliminazione limite minimo di 3 anni di contribuzione per totalizzazione contributi

[Scheda 1](#)

pensione Vecchiaia-diritto a pensione nel sistema misto

[Scheda 2](#)

pensione Anticipata- diritto a pensione nel sistema misto

[Scheda 3](#)

pensione Vecchiaia e Anticipata - diritto a pensione nel sistema contributivo

[Scheda 4](#)

il calcolo della pensione

[Scheda 5](#)

**decorrenza effettiva nel settore privato prima e dopo la legge 214/2011-
la Vecchiaia**

[Scheda 6](#)

**decorrenza effettiva nel settore privato prima e dopo la legge 214/2011-
la pensione Anticipata**

Scheda 1

Pensione di vecchiaia: requisiti anagrafici e contributivi dal 2012

(Diritto a pensione nel sistema Misto per assicurati già iscritti al 31.12.1995)

1-Età minima (anzianità contributiva minima 20anni)

Anni	Lavoratori	Lavoratrici		
		Pubblico impiego	Settore privato	Autonome
2012	66 anni	66 anni	62	63 e 6 mesi
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi
2015	66 e 3mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019 2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2021	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi

Scheda 2

Pensione Anticipata: requisiti anagrafici e contributivi dal 2012

(Diritto a pensione nel sistema Misto per assicurati già iscritti al 31.12.1995)

Requisito contributivo adeguato alla speranza di vita

Anno	Aumento speranza di vita (mesi)	Anzianità contributiva	
		Uomini (anni e mesi)	Donne (anni e mesi)
2012	-	42 e 1	41 e 1
2013	3	42 e 5	41 e 5
2014-2015	-	42 e 6	41 e 6
2016-2018	4	42 e 10	41 e 10
2019-2020	4	43 e 2	42 e 2
2021-2022	3	43 e 5	42 e 5

Riduzione percentuale della misura della pensione a partire dai requisiti maturati dal 2018

Requisito minimo anagrafico **62 anni**, con penalizzazioni per età inferiori, calcolate sulla quota di pensione maturata al 31.12.2011

Età	54	55	56	57	58	59	60	61	62
Riduzione %	-14%	-12%	-10%	-8%	-6%	-4%	-2%	-1%	0

Scheda 3

Pensione di vecchiaia: requisiti anagrafici e contributivi dal 2012

(Diritto a pensione Sistema contributivo iscritti per la prima volta dopo 31.12.1995)

- Stessi requisiti anagrafici e contributivi del sistema misto
- Importo della pensione non inferiore a importo più elevato tra:
 - **1,5 volte importo AS anno 2012 rivalutato in base a variazione PIL del quinquennio precedente anno da rivalutare**
 - **1,5 volte importo AS relativo anno pensionamento**
- 70 anni di età e 5 anni di contribuzione a prescindere dall'importo della pensione
- Si applica incremento adeguamento speranza di vita

Pensione Anticipata: requisiti anagrafici e contributivi dal 2012

(Diritto Sistema contributivo per assicurati iscritti per la prima volta dopo 31.12.1995)

- Stessi requisiti anagrafici e contributivi del sistema misto ma senza penalizzazioni nel caso di anticipo dell'età anagrafica rispetto ai 62 anni
- In alternativa: 20 anni di contribuzione e 63 anni di età a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a importo più elevato tra:
 - **2,8 volte importo AS anno 2012 rivalutato in base a variazione PIL del quinquennio precedente anno da rivalutare**
 - **2,8 volte importo AS relativo anno pensionamento**

Scheda 4

Sistema di calcolo delle pensioni

Il sistema Misto

Si applica ai lavoratori con **hanno contribuiti al 31 dicembre 1995**.

La pensione viene calcolata su due quote:

Per chi ha meno di 18 anni al 31.12.1995

- **calcolo retributivo** sulle anzianità maturate fino al **31 dicembre 1995**
- **calcolo contributivo** sulle anzianità maturate **dal 01.01.1996** al pensionamento

Per chi ha più di 18 anni al 31.12.1995

- **calcolo retributivo** sulle anzianità maturate fino **al 31.12.2011**
- **calcolo contributivo** sulle anzianità maturate **dal 01.01.2012** al pensionamento

Il contributivo puro

La legge 335/1995 introduce per gli assicurati che non hanno contribuzione antecedente 1.1.1996 il **sistema di calcolo contributivo**. L'accantonamento annuale (33% della retribuzione pensionabile) viene a costituire il **montante contributivo** che viene rivalutato con interesse composto, a partire dal secondo anno, con un tasso di capitalizzazione dato dalla media quinquennale del Pil nominale. Per ottenere la pensione annua si moltiplica il montante per il **coefficiente di trasformazione** relativo all'età anagrafica dell'assicurato al momento del pensionamento.

La legge 247/2007 (legge sul welfare) ha previsto nel **2010 la prima revisione dei coefficienti di trasformazione** (determinati da alcuni parametri demografici), che la loro revisione abbia cadenza triennale anziché decennale (prevista ed effettuata revisione nel 2013 con ulteriore riduzione dei coefficienti). La prossima sarà nel 2016, poi nel 2019, in seguito ogni due anni.

Decorrenza effettiva prima e dopo la riforma Monti-Fornero a confronto dal 2012

Vecchiaia- donne settore privato età effettiva al pensionamento (età + speranza di vita + finestra)

Anno	Prima- Età effettiva	Dopo- Età effettiva	Differenza
2012	61	62	+ 1
2013	61 e 3 mesi	62 e 3 mesi	+ 1
2014	61 e 4 mesi	63 e 9 mesi	+ 2,5
2015	61 e 6 mesi	63 e 9 mesi	+ 2,3
2016	62 e 1 mese	65 e 7 mesi	+ 3,6
2017	62 e 5 mesi	65 e 7 mesi	+ 3,2
2018	62 e 10 mesi	66 e 7 mesi	+ 4,6
2019	63 e 8 mesi	66 e 11 mesi	+ 2,3
2020	64 e 2 mesi	66 e 11 mesi	+ 1,9
2021	64 e 8 mesi	67 e 2 mesi	+ 2,4
...2028	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	0

Vecchiaia- uomini età effettiva al pensionamento (età + speranza di vita + finestra)

Anno	Ante- Età effettiva	Post- Età effettiva	Differenza
2012	66	66	0
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	0
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	0
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	0
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	0
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	0
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	0
2019	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	0
2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	0
2021	66 e 11 mesi	67 e 2 mesi	+ 1,09
...2028	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	0

Decorrenza effettiva prima e dopo la riforma Monti-Fornero a confronto dal 2012

Anticipata- donne settore privato contributi effettivi al pensionamento (contributi+ speranza di vita + finestra)

Anno	Ante- contributi totali	Post- contributi totali	Differenza
2012	41 e 1 mese	41 e 1 mese	0
2013	41 e 2 mesi	41 e 5 mesi	+ 0,3
2014	41 e 3 mesi	41 e 6 mesi	+ 0,3
2015	?	41 e 6 mesi	
2016		41 e 10 mesi	
2017		41 e 10 mesi	
2018		41 e 10 mesi	
2019		42 e 2 mesi	
2020		42 e 2 mesi	
2021		42 e 5 mesi	

Anticipata- uomini contributi effettivi al pensionamento (contributi+ speranza di vita + finestra)

Anno	Ante- contributi totali	Post- contributi totali	Differenza
2012	41 e 1 mese	42 e 1 mese	+1
2013	41 e 2 mesi	42 e 5 mesi	+1,3
2014	41 e 3 mesi	42 e 6 mesi	+1,3
2015	?	42 e 6 mesi	
2016		42 e 10 mesi	
2017		42 e 10 mesi	
2018		42 e 10 mesi	
2019		43 e 2 mesi	
2020		43 e 2 mesi	
2021		43 e 5 mesi	